



Data 17 SET. 2014 Protocollo N° 388571 Class: E.900.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Chiarimento in merito a banchetti temporanei occasionali di prodotti alimentari.  
PEC

Spett.le Comune di Noventa Vicentina  
Ufficio Commercio

Az. ULSS del Veneto  
SIAN e Servizi Veterinari

e p.c. all'Area Sanità e Sociale  
Palazzo Molin, San Polo 2313  
30125 Venezia

Al Dipartimento Sviluppo economico  
Sezione commercio  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23  
Venezia

Il Comune di Noventa Vicentina ha chiesto un chiarimento a questi uffici sulla nota prot. 524020 del 2/12/2013 ad oggetto "Richiesta di chiarimento in merito a banchetti temporanei occasionali di beneficienza con prodotti alimentari fatti in casa. Risposta".

In particolare chiede:

- 1) se rimanga l'obbligo della SCIA al Comune per la vendita/somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche se non effettuata nell'esercizio di impresa;
- 2) se l'esclusione dall'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 debba applicarsi alla sola vendita di prodotti alimentari fatti in casa oppure a "qualsiasi attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ... in occasione di manifestazioni temporanee ... per la preparazione e somministrazione al pubblico in loco, occasionale ed in forma non imprenditoriale ...";

A tale riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) può essere relativa sia agli aspetti sanitari che a quelli commerciali. La c.d. "SCIA sanitaria" è una "notifica all'autorità competente" sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004; essendo l'attività di cui alla citata nota esclusa dall'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, quindi anche dall'art. 6, non è obbligatorio effettuare tale notifica "SCIA sanitaria". Per quanto concerne invece la "SCIA a fini amministrativi", per l'organizzazione di "banchetti temporanei occasionali per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza, in cui vengono offerti al pubblico dolci o altre pietanze alimentari fatti in casa dalle massaie del paese", è stato acquisito il parere dalla competente Direzione regionale che ha precisato che l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è ad oggi disciplinato

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia  
Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dall'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 2007 (comma 1), che rinvia a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012 (c.d. Semplifica Italia) ed è assoggettato a segnalazione certificata di inizio attività (non asseverata). Occorre al riguardo evidenziare, però, che la disciplina di cui sopra regola esclusivamente i casi in cui l'attività di vendita temporanea di prodotti alimentari sia finalizzata al consumo sul posto. In merito, alla disciplina amministrativa delle attività di mera vendita, invece, in assenza di una normativa regionale in materia, occorre rinviare per competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, quale autorità competente ad esprimersi in merito.

- 2) la citazione testuale relativa alle attività di "manipolazione, preparazione, conservazione o distribuzione di prodotti alimentari occasionalmente e su scala ridotta, per esempio in occasione di feste o fiere organizzate da chiese, scuole, villaggi e in altre situazioni come attività di beneficenza organizzate con la partecipazione di volontari in cui occasionalmente sono preparati prodotti alimentari" è tratta dal paragrafo 3.8 della "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari" della Commissione Europea - DG SANCO, revisione del 18.06.2012, che è intitolato: "Manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione occasionale di prodotti alimentari **da parte di privati**". Tale fattispecie non è difficile da escludere dalla definizione di "impresa alimentare" di cui all'art. 3 punto 2 del Reg. (CE) n. 178/2002, nel contesto del considerando 9 del regolamento (CE) n. 852/2004 (seconda frase): "le norme comunitarie dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione".

In ogni caso, al fine di dirimere possibili contestazioni, si ritiene che qualora sussistano contemporaneamente i seguenti criteri:

- 1) manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione da parte di privati,
- 2) occasionalità dell'evento, ovvero saltuarietà, non ripetitività nel tempo con cadenze consolidate e prolungate,
- 3) "scala ridotta" ovvero numero di persone potenzialmente coinvolte nell'assunzione di alimento limitate all'ambito delle relazioni familiari, scolastiche, parrocchiali e simili con chi prepara e distribuisce,

si possa ragionevolmente ritenere l'attività esclusa dal regolamento; viceversa, qualora la manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione non siano effettuate da privati o vi siano continuità delle attività e l'organizzazione sia strutturata in maniera duratura, o coinvolga numerose persone esterne alla cerchia di relazioni di chi produce/offre l'alimento, a parere dello scrivente si rientra nella definizione di "impresa" cui si applica il regolamento (CE) n. 852/2004, compreso l'art. 6 che prevede la SCIA - sanitaria, notificata all'Az.ULSS ai fini della registrazione delle attività.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Sezione  
- dott. Giorgio Cester -

**SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

Rio Novo - Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia

Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it